

C.O.N.I. - F.I.T.A.



F.I.T.A.RCO

FEDERAZIONE ITALIANA DI TIRO CON L'ARCO

Ufficio Tecnico

CB/

Roma, 14 dicembre 2012

**Società affiliate
Comitati e Delegazioni Regionali**

CIRCOLARE 98/2012

e, p.c. Componenti il Consiglio Federale

Oggetto: Nuova stesura Norme Sportive Antidoping in vigore dal 1 gennaio 2013

Si trasmette in allegato la documentazione inviata dal CONI inerente la nuova stesura delle Norme Sportive Antidoping, che entreranno in vigore il 1 gennaio 2013.

Vista l'importanza della comunicazione, chiediamo di leggere attentamente i documenti in allegato e di darne la massima diffusione ai propri tesserati.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale
(Mds Alvaro Carboni)

Roma 5/12/2012

Alle Federazioni Sportive Nazionali

Alle Discipline Sportive Nazionali

Agli Enti di Promozione Sportiva

LORO SEDI

Oggetto: **Modifiche Norme Sportive Antidoping – Comunicazione**

La Giunta Nazionale del CONI, con deliberazione n. 440 del 29 novembre 2012, ha approvato la nuova stesura delle Norme Sportive Antidoping (NSA) che entreranno in vigore il 1° gennaio 2013.

La modifica sostanziale apportata alle NSA riguarda l'abolizione della Notifica di Intervento Terapeutico (NIT), quale procedura alternativa alla TUE riservata agli atleti non professionisti ovvero non inseriti dal CONI-NADO nel Registered Testing Pool (di seguito RTP).

Dal 1° gennaio 2013, infatti, indistintamente tutti gli Atleti che si trovino nelle condizioni di salute che richiedano l'uso di sostanze o metodi proibiti di cui alla Lista WADA, dovranno attivare la procedura di Esenzione a Fini Terapeutici (TUE).

Al riguardo si rende noto, altresì, che la WADA, ha proceduto all'annuale aggiornamento della Lista delle sostanze e metodi proibiti, reperibile sul sito http://www.coni.it/images/antidoping/Lista_sostanze_e_metodi_proibiti_WADA_2013.pdf, nella versione in italiano.

Ciò premesso sotto un punto di vista normativo e fermo restando quanto previsto dall'art. 13 delle NSA in tema di TUE, il CONI-NADO ritiene opportuno riportare sinteticamente in allegato alcune risposte alle domande più frequentemente poste in materia, al fine di contribuire alla informazione/formazione degli atleti.

Si rende, pertanto, necessario che le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva diano la massima diffusione di tale aggiornamento, presso i propri affiliati e tesserati.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Raffaele Pagnozzi)



Che cos'è una Esenzione a Fini Terapeutici (Therapeutic Use Exemption - TUE)

Gli Atleti possono soffrire di determinate patologie o disturbi che richiedano l'assunzione di medicinali ovvero la pratica di metodi inclusi nella Lista proibita della WADA, per cui si rende necessario attivare la procedura di TUE per richiedere l'autorizzazione all'uso.

Un'esenzione a fini terapeutici (TUE) è l'autorizzazione concessa dal Comitato per l'Esenzione a Fini Terapeutici - CEFT - ad utilizzare a scopo terapeutico sostanze o metodi inclusi nella Lista WADA delle sostanze e metodi proibiti.

Chi deve presentare la richiesta di TUE al CEFT del CONI

Tutti gli Atleti tesserati alle FSN, alle DSA ed agli EPS che partecipano a competizioni nazionali e che non sono inclusi nel Registered Testing Pool (RTP) della Federazione Internazionale di competenza, devono presentare richiesta di TUE al CEFT del CONI-NADO, secondo i tempi e le modalità contenute nel Disciplinare per le esenzioni a fini terapeutici, allegato alle Norme Sportive Antidoping.

Gli Atleti, invece, inseriti nell'RTP della Federazione Internazionale, od iscritti ad un evento internazionale, devono richiedere la TUE al Comitato Esenzione della Federazione Internazionale o dell'Organismo Internazionale di appartenenza, a meno che le norme della Federazione Internazionale non prevedano diversamente. L'Atleta è tenuto, comunque, a trasmettere immediatamente al CEFT ed alla competente Federazione Sportiva Nazionale copia della domanda e del certificato di esenzione rilasciato dalla Federazione Internazionale o dall'Organismo Internazionale di riferimento.

Quando si deve presentare la richiesta

Almeno trenta (30) giorni prima della partecipazione all'evento sportivo.

Casi particolari: il termine di trenta (30) giorni potrebbe non essere rispettato nei casi di:

- a) **emergenza;**
- b) **sopraggiunta condizione clinica acuta con terapia non procrastinabile** (ad es. la

patologia interviene a ridosso dell'evento con necessità di assunzione di sostanze e/o metodi proibiti);

- c) **sopraggiunta condizione clinica acuta con terapia procrastinabile** (quando la partecipazione a competizioni sportive non permette di rispettare il termine dei 30 giorni).

Nei predetti casi la domanda di TUE deve essere presentata appena formulata la diagnosi che prevede l'utilizzo di sostanze o metodi proibiti.

Per quanto riguarda l'assunzione anticipata all'autorizzazione di cui ai casi a) e b) la condizione clinica non costituisce garanzia per la concessione della TUE, con il conseguente rischio di accertamento disciplinare.

Per quanto riguarda l'ipotesi di cui al punto c) la data di inizio della terapia dovrà coincidere con la data di decisione da parte del CEFT.

Come si deve presentare la richiesta

La richiesta di TUE deve essere trasmessa al CEFT, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (Stadio Olimpico – Curva Sud, Gate 23 - 00135 Roma) anticipata via fax (06.32723742) corredata da:

- Modulo TUE F49 Therapeutic Use Exemption Application;
- Modulo F51 Scheda per il medico curante/specialista;
reperibili sul sito <http://www.coni.it/attività-istituzionali/antidoping/documentazione-m/modulistica.html>
- Documentazione medica comprovante la diagnosi, comprensiva degli accertamenti diagnostici e/o di laboratorio, che attesti sia l'assenza di eventuali controindicazioni, anche temporanee, alla pratica dell'attività sportiva agonistica, sia la necessità dell'utilizzo della sostanza o del metodo proibiti e che motivi le ragioni per cui non è possibile utilizzare un altro farmaco consentito;
- Certificato di idoneità all'attività agonistica e/o per gli Atleti professionisti di cui alla Legge 91/1981 scheda sanitaria aggiornata con riferimento alla patologia per cui si richiede la TUE.

La modulistica deve essere compilata in maniera leggibile in ogni sua parte, in difetto non sarà esaminata e verrà restituita all'interessato.

La modulistica dovrà specificare:

- la Federazione Sportiva Nazionale (FSN)/Disciplina Sportiva Associata (DSA)/Ente di Promozione Sportiva (EPS) di appartenenza e la disciplina sportiva (nell'ambito della FSN/DSA/EPS) praticata dall'Atleta;
- la diagnosi;
- i principi attivi contenuti in medicinali registrati ("*generic name*"), via di somministrazione ("*route*"), dosaggio ("*dose*"), posologia ("*frequency*");
- la durata di somministrazione della sostanza o dell'applicazione del metodo normalmente vietati per cui si richiede l'esenzione (cfr. voce sul modulo "*duration of treatment*"), specificando la data di inizio (sia se effettuata, sia se in prossimità di effettuazione) e di fine dell'intervento farmacologico;
- se è stata effettuata un'unica somministrazione, deve essere evidenziata la voce sul modulo "*once only*", mentre in caso di emergenza o di esigenza terapeutica non procrastinabile, deve essere evidenziata la voce sul modulo "*emergency*", specificando la data di inizio – o la data di terapia effettuata in emergenza o di esigenza terapeutica non procrastinabile.

I dati inseriti nel Modulo TUE F49 devono corrispondere a quelli inseriti nella Scheda per il medico curante/specialista, Modulo F51, sulla quale dovrà essere indicata l'eventuale partecipazione dell'Atleta a competizioni sportive agonistiche, specificando la/e data/e di partecipazione.

Criteri di approvazione di una TUE

Una TUE è concessa solo in stretta conformità con i seguenti criteri emanati dalla WADA:

- a. l'Atleta potrebbe subire un grave danno alla salute se la sostanza o il metodo proibiti fossero sospesi nel corso del trattamento di una patologia medica acuta o cronica ;

- b. l'uso terapeutico della sostanza o metodo proibiti non dovrebbe produrre alcun miglioramento della prestazione oltre al ripristino di un normale stato di salute in seguito al trattamento di una documentata patologia medica. L'uso di qualsiasi sostanza o metodo proibiti volto ad incrementare livelli "bassi-normali" di qualsiasi ormone endogeno non è considerato intervento terapeutico accettabile;
- c. non vi è alcuna ragionevole alternativa terapeutica all'uso della sostanza o del metodo altrimenti proibiti;
- d. la necessità di utilizzare la sostanza o il metodo altrimenti proibiti non può essere conseguenza, in toto o in parte, di un precedente utilizzo – non corredato da un'esenzione a fini terapeutici – di qualsivoglia sostanza o metodo proibiti al momento in cui se ne era fatto uso.

Come si conclude la procedura di TUE

La procedura di TUE si conclude con la notifica dell'autorizzazione all'uso ovvero con il rigetto della domanda.

La decisione del CEFT sarà comunicata all'Atleta, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno presso l'indirizzo indicato nel Modulo TUE F49.

Su istanza scritta dell'interessato, il CEFT potrà anticipare la decisione a mezzo fax.

Cosa fare se la richiesta di esenzione è stata respinta

Avverso le decisioni di rifiuto di un'esenzione a fini terapeutici, ovvero nel caso di mancata risposta nel termine previsto di trenta (30) giorni, l'Atleta ha diritto di ricorrere al Comitato Esenzione Fini Terapeutici (TUEC) della WADA.

Il ricorso deve essere presentato per iscritto entro ventuno (21) giorni dalla data del diniego, unitamente alla documentazione medica presentata al CEFT e alla prova del pagamento dei diritti amministrativi, così come determinati dalla WADA.

La richiesta di revisione alla WADA non ha effetto sospensivo sulla decisione di diniego assunta dal CEFT.